



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti

## DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)  
TEL. (06)328221  
FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: <http://seried.lnd.it/>

### Stagione Sportiva **2017/2018**

### Comunicato Ufficiale N° **7** del **07/09/2017**

#### **Sommario**

GIUSTIZIA SPORTIVA .....	2
Decisioni del Giudice Sportivo .....	2

# GIUSTIZIA SPORTIVA

## ***Decisioni del Giudice Sportivo***

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 7 settembre 2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## **GIUDICE SPORTIVO**

### **COPPA ITALIA SERIE D**

**GARE DEL 20/08/2017**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **SSD ARL POTENZA CALCIO – ASD SPORTING FULGOR:**

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SSD ARL POTENZA CALCIO con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Rizzi Antonio tesserato per la ASD SPORTING FULGOR;
- rilevato che il calciatore summenzionato, nel corso della stagione 2016/17, risultava tesserato per la società Fides Scalera e che a seguito della gara di Coppa Italia Eccellenza-Promozione, Fides Scalera – Rotonda Calcio del 16 novembre 2016, gli veniva comminata la squalifica per una gara effettiva per “recidività in ammonizione”, di cui al C.U. n. 47 del 18/11/2016, emesso dal Comitato Regionale Basilicata;
- rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nella medesima Coppa Italia Eccellenza-Promozione 2016/2017, poiché la Fides Scalera non si presentava in campo nella prevista gara di ritorno, non consentendo ai propri calciatori squalificati di scontare le sanzioni disciplinare in esecuzione e rinunciando a guadagnare l'accesso alle fasi successive del torneo;
- rilevato che il calciatore Rizzi Antonio, attualmente tesserato per la ASD SPORTING FULGOR, doveva scontare la squalifica in una gara della Coppa Italia Dilettanti 2017/2018 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto

**P.Q.M.**

Delibera:

- 1) di accogliere il reclamo;
- 2) di infliggere alla ASD SPORTING FULGOR la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

Il Giudice Sportivo  
(Aniello Merone)

Eventuali richieste di copia dei documenti ufficiali e reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ex art. 36 bis e 37 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma  
e-mail: cortesportiva.appello@figc.it cortesportiva.appello@pec.figc.it – tel.: 0684915100 fax: 0684915211

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo del Dipartimento Interregionale il 7 settembre 2017.**

Il Segretario  
(Mauro de Angelis)

Il Presidente  
(Cosimo Sibilìa)